

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1

Denominazione

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata
"COMPAGNIA CONTROSCENA – Il Piccolo Teatro d'Arte".

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in corso Venezia 11, CAP 10147 a Torino.
Potranno essere istituite sedi sociali, operative e di rappresentazione secondo le modalità previste nel seguente statuto.

Art.3

Carattere e scopo dell'associazione

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, di utilità e di promozione sociale, di formazione della persona.

L'Associazione si propone la genesi di un movimento teso allo sviluppo del Teatro di ricerca, sia attraverso attività di produzione, sia attraverso momenti formativi e auto formativi dedicati all'indagine e alla diffusione dell'arte scenica, e di contenuti specifici culturali e tecnici legati al Teatro, al Cinema, al Doppiaggio, alla costruzione di prodotti multimediali e alle Arti Sceniche in senso lato.

L'Associazione si propone inoltre la costruzione di una didattica rivolta ai più giovani, finalizzata al conseguimento di obiettivi educativi più generali attraverso momenti di confronto e di pratica di relazione.

L'Associazione si propone infine di organizzare eventi e manifestazioni culturali e di spettacolo dal vivo.

Art.4

Oggetto

Oggetto dell'Associazione è la predisposizione di un quadro culturale, di una struttura associativa, di un insieme di attività e di un tessuto di relazioni entro cui possa trovare attuazione lo scopo sociale nonché un centro permanente di vita associativa.

A tal fine l'associazione potrà:

- istituire nella sede sociale una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire luogo di incontro, d'interscambio, un centro permanente di vita associativa.
- svolgere corsi di formazione, aggiornamento, e riqualificazione professionale, culturale e sociale anche a non soci per introdurli alle tematiche dell'Associazione;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
- orientare i soci nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse;
- promuovere iniziative culturali e di ogni genere a favore degli associati; tali attività potranno essere svolte anche a favore dei non associati per favorirne l'adesione all'Associazione;

- promuovere iniziative interdisciplinari riferite alle arti figurative, alla scultura, alla videoarte, alla multimedialità, alla fotografia, alla danza, alla musica, e a quant'altro possa essere ritenuto utile al perseguimento dello scopo sociale. Tali iniziative potranno essere organizzate come incontri, convegni, eventi, dibattiti, raduni, seminari, concerti, manifestazioni sociali di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali;
- promuovere e organizzare manifestazioni, festival, stagioni teatrali, musicali e cinematografiche e rassegne nell'ambito dei linguaggi espressivi e dello spettacolo dal vivo;
- intraprendere iniziative, corsi, stages volti all'approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell'Associazione;
- favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento delle tematiche sociali;
- stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e la loro adesione all'Associazione;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici e pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La sopraccitata elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento dei detti fini l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art.5 *Patrimonio*

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- l'avanzo di gestione di ciascun esercizio.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

Il Patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto di costituzione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso. La

Art.6

Durata ed esercizio sociale

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di 12 mesi.

Art.7

Contabilità, bilancio di esercizio e libri sociali

Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione associativa, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge o d'assemblea, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere informata al sistema finanziario di cassa integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Art.8

Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. Possono essere soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto della domanda il contributo di ammissione che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci devono essere iscritti in apposito registro entro quindici giorni dalla delibera di ammissione.

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.

A ciascun aderente deve essere consegnato documento di appartenenza dell'Associazione; il suo possesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.

Art.9

Requisiti di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e/o contatto telefonico;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- denominazione, sede, attività;

- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Art.10
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci avranno diritto:

- a eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- a partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali, se eletti;
- a partecipare alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi statuiti dall'art.2532, secondo comma, del Codice Civile;
- a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.11
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di decesso, dimissioni, morosità. Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo Statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo si avrà il ritiro cautelare e immediato, all'atto della constatazione del fatto, del documento di appartenenza all'Associazione da parte di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o da persona all'uopo delegata dal Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio dell'Associazione.

L'esclusione o la restituzione del documento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio entro 8 giorni dalla data di delibera. Al socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Il nominativo del socio che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Art.12
Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- Consiglio Direttivo
- Presidente del Consiglio Direttivo
- Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- Segretario del Consiglio Direttivo

- Assemblea dei soci

Art.13
Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art.14
Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un Segretario che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto compenso alcuno.

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui l'art.38 del Codice Civile, conseguenti a deliberazioni del Consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi. Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che essendo esente da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio.

Art.15
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri;
- comunque una volta l'anno per redigere il rendiconto economico finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei consiglieri alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'Assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvedere a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;

- determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli per legge o per Statuto siano riservati all'Assemblea.

Art.17
Presidenza

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa nei confronti di terzi e in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente e il Vice Presidente sono autorizzati a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontarne l'operato nelle riunioni dello stesso.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art.18
Assemblea dei soci

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello dell'adunanza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'Assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'Art.20 del Codice Civile.

Art.19
Potere e funzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea approva il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche allo Statuto e su quant'altro è demandato per legge e Statuto.

L'Assemblea, inoltre, elegge ogni 3 anni i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Art.20

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci dell'Associazione iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario verbalizzante e se del caso, due scrutatori.

L'Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purchè sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile. I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Art.21

Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di almeno 2 revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale.

Art.22

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a fini di utilità pubblica e/o ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità di utilità sociali affini a quelle dell'Associazione e verranno scelti dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art.23

Arbitrato

I soci si impegnano a non aderire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'Associazione. Tutte le controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 probiviri da nominarsi all'Assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.24

Responsabilità

L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai soci sia frequentando i locali sia in conseguenza dell'attività svolta.